

- operatori economici direttamente interessati, tra i quali gli agricoltori e gli allevatori rappresentati dalla scrivente associazione.
- Tali soggetti sarebbero pertanto legittimati ad agire dinanzi al giudice dell'Unione europea per ottenere l'accertamento dell'illegittimità degli atti adottati e il risarcimento dei danni subiti.
- Tali principi assumono particolare rilievo **nel caso di specie**, ove l'eventuale applicazione provvisoria dell'accordo commerciale oggetto della presente diffida verrebbe disposta nelle more del giudizio di compatibilità promosso dal Parlamento europeo ai sensi dell'art. 218, paragrafo 11, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
- È vero che l'art. 218, paragrafo 5, TFUE consente al Consiglio dell'Unione europea di autorizzare la firma e, se del caso, l'applicazione provvisoria degli accordi internazionali prima della loro conclusione definitiva.
- **Tuttavia tale facoltà non può essere esercitata in modo da svuotare di contenuto le garanzie istituzionali previste dai Trattati, né può tradursi in una sostanziale elusione del controllo preventivo di compatibilità attribuito alla Corte di Giustizia dall'art. 218, paragrafo 11, TFUE.**
- L'applicazione provvisoria di un accordo la cui compatibilità con i Trattati sia già stata formalmente sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia rischierebbe infatti di compromettere l'effettività del controllo giurisdizionale e di determinare effetti giuridici ed economici difficilmente reversibili, vanificando di fatto la funzione preventiva del parere richiesto dal Parlamento europeo.
- In tale prospettiva, l'eventuale decisione di procedere comunque all'applicazione provvisoria dell'accordo nelle more della pronuncia della Corte si porrebbe in contrasto con i principi di equilibrio istituzionale, di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione e di effettività della tutela giurisdizionale garantita dall'ordinamento europeo.

4. SUL DOVERE DI DISAPPLICAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI.

- Il primato del diritto dell'Unione impone non solo ai giudici, ma anche alle pubbliche amministrazioni nazionali, di non applicare norme o atti interni in contrasto con il diritto UE.
- Tale principio costituisce uno dei cardini fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea ed è stato affermato sin dalla storica sentenza della Corte di Giustizia **Costa c. ENEL (causa 6/64)**, nella quale la Corte ha stabilito che “il diritto dell'Unione prevale sulle norme degli ordinamenti nazionali degli Stati membri”.

